

Accordo sulla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale nelle istituzioni scolastiche regionali, ai sensi del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017.

Visti:

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione, come modificata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 17/10/2001, recante "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*", che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale, nel rispetto delle norme generali dello Stato sull'Istruzione;
- la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978;
- la Legge n. 53 del 28/03/2003, recante "*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*";
- il D.Lgs. n. 226/2005 "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*";
- il DL n. 112 del 25/06/2008, convertito nella Legge n. 133 del 06/08/2008 che, all'art. 64, comma 4-bis modifica l'art. 1 comma 622 della Legge n. 296/2006, prevedendo che l'obbligo di istruzione è assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
- la Deliberazione n. 297 del 07/03/2017, rettificata con DGR n. 1244 del 28/07/2017, con la quale la Giunta Regionale ha confermato per l'a.s. 2017/2018 (dopo le DGR 52/2013 e 219/2013 per l'a.s. 2013/14, 77/2014 e 550/2014 per l'a.s. 2014/15, 222/2015 per l'a.s. 2015/16, 133/2016 e 446/2016 per l'a.s. 2016/2017), che l'offerta formativa di leFP fosse erogata dalle Istituzioni scolastiche statali nelle quali sono attivi indirizzi di IP in regime di sussidiarietà integrativa, approvando l'elenco delle Istituzioni scolastiche che hanno dichiarato di voler erogare i percorsi di leFP;
- l'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del **D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017** "*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, co. 180 e 181, lettera d), della L. 107 del 13/07/2015*", il quale prevede che gli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione possano scegliere di iscriversi, presso un Istituto Professionale statale, ad un percorso di Istruzione Professionale per il conseguimento del Diploma quinquennale o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una Qualifica triennale o di un Diploma professionale quadriennale; a condizione che, in quest'ultimo caso, l'Istituto Professionale statale abbia provveduto ad accreditarsi secondo le modalità ivi previste;
- il DI dell'08/01/2018 di "*Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze*" di cui al D.Lgs. 13/2013;
- il DM n. 92 del 24/05/2018 con il quale è regolamentata la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di Istruzione Professionale, ex art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017, la revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e il raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge n. 107/2015;
- il **DM 17/05/2018** con il quale sono definiti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2017, i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione;
- il **DM n. 427 del 22/05/2018** con il quale è recepito l'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10/05/2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2017;
- l'Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome del 02/08/2019 riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;
- l'Accordo per la realizzazione dei percorsi di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di IP (schema approvato con DGR n. 1526 del 02/08/2019), sottoscritto in pari data e successivamente rettificato e sostituito dallo schema approvato con **DGR n. 1800 del 07/10/2019** e sottoscritto **nella medesima data**, alla luce del citato Accordo MIUR/MLPS/Regioni-PA del 01/08/2019, c.d. **Accordo Regione/USR del 07/10/2019**;
- l'Accordo per l'avvio dei percorsi di leFP nelle Istituzioni Scolastiche pugliesi presso le quali sono attivi indirizzi di Istruzione Professionale, in attuazione dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019 (schema approvato con DGR n. 549 del 21/04/2020) sottoscritto con modifiche in data 26/11/2020, c.d. **Accordo Applicativo leFP**;
- la DGR n. 1046 del 19/05/2015, con la quale sono state adottate le Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, per i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale leFP di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005;

- le "Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19" (20/91/CR5bis/C9), adottate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/05/2020, le quali, a seguito delle disposizioni emergenziali nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno sospeso l'attività didattica del sistema dell'Istruzione e della formazione professionale, consentono modalità integrative supplementari per lo svolgimento degli esami finali per gli allievi frequentanti il terzo anno dei percorsi triennali di IeFP sia presso gli Organismi Formativi accreditati, sia presso le Istituzioni Scolastiche in regime di sussidiarietà;
- la DGR n. 630 del 19/04/2021, con la quale Regione Puglia ha inteso dare attuazione a quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo Regione/USR del 07/10/2019 e all'art. 7 dell'Accordo applicativo IeFP al fine di garantire, al terzo anno, agli studenti delle prime classi di IP degli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, presso le Istituzioni Scolastiche "accreditate" ai sensi dell'Accordo, l'accesso all'esame di Qualifica professionale direttamente presso l'Istituzione scolastica di appartenenza, previa fruizione delle attività integrative di cui all'art. 3, per il monte ore previsto per il terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2018/2019 e per il monte ore previsto per il secondo e terzo anno per gli iscritti alle prime classi dell'a.s. 2019/2020;
- la DGR n. 888 dell'11/06/2020, con la quale sono state recepite le suddette Linee Guida, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la DGR n. 1214 del 22/07/2021, con la quale, tra l'altro, si ripropongono, per le Istituzioni Scolastiche di IP e per l'a.s. 2020/21, i contenuti della citata DGR n. 888/2020, per quanto attiene alla possibilità di svolgimento degli esami finali anche a distanza, con la garanzia di composizione minima della Commissione d'esame, e allo svolgimento di prove d'esame adeguate alla modalità di attuazione degli esami a distanza, e prorogato al **15 dicembre 2021** il termine per lo svolgimento degli esami finali dei percorsi di IeFP dell'anno scolastico 2020/21 erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche accreditate.

Considerato che, in attuazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs n. 61 del 13/04/2017, Regione Puglia ed Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia hanno sottoscritto i citati accordi al fine di configurare le modalità attuative dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale presso le istituzioni scolastiche regionali, per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005, e garantire, così, un'offerta formativa appropriata ai diversi titoli in uscita, ovvero:

- l'attivazione in via **sussidiaria** dei suddetti percorsi (classi separate), secondo gli standard regionali (art. 4, c. 4 del D.Lgs. 61/2017);
- oppure l'attivazione, **in raccordo**, di interventi per integrare (c.d. attività integrative) i percorsi di istruzione professionale con attività idonee a far acquisire, nell'ambito del Piano formativo individuale – PFI, conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi (art. 3, c. 2, D.l. 17/05/2018).

In fase di attuazione del sistema, si è reso necessario semplificare i procedimenti inerenti alle attività di formazione professionalizzante nelle scuole e gli adempimenti burocratici, e rivedere e razionalizzare la disciplina nell'ambito di un unico testo, che sostituisca i citati accordi sottoscritti tra Regione e USR, i relativi *addendum*, gli allegati e la disciplina sugli esami ex DGR n. 1046/2015. A seguito di un'approfondita attività istruttoria svolta dall'ufficio regionale, con il supporto dell'USR e in collaborazione con le istituzioni scolastiche regionali di IP accreditate e autorizzate per l'IeFP e con la Sezione Formazione Professionale, è stato redatto un testo ispirato a criteri di semplificazione normativa e degli adempimenti, digitalizzazione ed eliminazione delle incongruenze, delle incertezze interpretative e delle norme transitorie non più valide. Tale testo comprende anche la riproposizione delle *Linee guida per gli esami*, adattate al caso delle istituzioni scolastiche, e il nuovo testo delle *Linee guida per i passaggi dai sistemi di istruzione professionale ai sistemi di istruzione e formazione professionale*, che recepiscono la disciplina sui passaggi previsti dal DM 07/01/2021 ed in linea con quanto previsto dalla recente riforma degli istituti professionali di cui al DL n. 144 del 23/09/2022, art. 27, comma 1, lett. c).

L'attività di revisione ha riguardato altresì gli aspetti necessari a risolvere le criticità emerse in fase di attuazione del sistema e, in particolare:

- la netta semplificazione della disciplina di accreditamento delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale;
- la riduzione del monte ore di *stage* e la possibilità di prevedere lo svolgimento di una parte delle stesse presso strutture appositamente predisposte dalle scuole;
- il riconoscimento della prestazione lavorativa già svolta dagli studenti dei percorsi di secondo livello (serali);
- la semplificazione e digitalizzazione delle procedure di comunicazione;
- il potenziamento delle misure di agevolazione e dispensative per gli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali..

Si conviene quanto segue.

Art. 1 - Campo di applicazione, accreditamento e requisiti

1. Il presente accordo si applica alle istituzioni scolastiche statali accreditate della Regione Puglia presso le quali sono attivati indirizzi di IP.
2. Si intendono accreditate le istituzioni scolastiche autorizzate all'attivazione di percorsi di leFP con DGR n. 2432 del 30/12/2019 e ss.mm. e ii. Nel caso in cui, in attuazione dei *Piani regionali di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa*, le istituzioni scolastiche accreditate siano oggetto di riorganizzazione, le istituzioni scolastiche alle quali vengono accorpate i punti di erogazione di IP presso i quali sono attivati i percorsi di leFP ereditano l'accreditamento, per i soli percorsi già attivi ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente accordo. Con il suddetto *Piano* si può disporre l'accreditamento di nuove istituzioni scolastiche presso le quali siano attivati indirizzi di IP. Resta ferma la perdita del requisito di accreditamento, nel caso in cui siano disattivati tutti i percorsi di leFP nell'ambito dei procedimenti regionali inerenti all'offerta formativa. L'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate è riportato e aggiornato nel sistema informativo dedicato all'leFP nelle scuole e accessibile al link <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/istruzione-e-formazione-professionale/>.
3. La qualifica e il diploma professionale ex art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 possono essere conseguiti presso le istituzioni scolastiche di cui al comma precedente, frequentando i percorsi descritti successivamente agli artt. 2 e 3, per le sole figure:
 - **includere** nel *Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale*, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo MIUR/MLPS/Regioni del 01/08/2019, recepito con DGR n. 2258 del 02/12/2019;
 - **correlate** ai percorsi di IP attivi presso l'istituzione scolastica in base alla *Tabella di correlazione* di cui all'Allegato 4 al D.I. n. 92 del 24/05/2018, come rimodulata in sede di Conferenza Stato-Regioni *Repertorio Atti* n. 155 del 10/09/2020;
 - **autorizzate**, anche sulla base della *Tabella di correlazione*, nell'ambito del procedimento di formazione del *Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa*, su istanza dell'istituzione scolastica.
4. Resta ferma l'attivazione di tavoli opportuni per l'integrazione delle figure di cui al comma precedente con quelle del Repertorio regionale.
5. Il processo di aggiornamento del *Repertorio* di cui al comma precedente potrà comportare la modifica degli standard di riferimento per la declinazione dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 92 del 24/05/2018.
6. In continuità con la prassi formativa consolidata, le istituzioni scolastiche gestiscono autonomamente l'attivazione degli indirizzi previsti per le Figure di operatore e tecnico del suddetto *Repertorio* nell'ambito delle figure autorizzate con il *Piano di dimensionamento*. In tal caso, in coerenza con quanto previsto dal *Repertorio*, gli studenti possono frequentare un percorso e conseguire **la qualifica o il diploma professionale per un solo indirizzo** della figura di operatore o tecnico, ad eccezione del percorso "*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini*", il quale deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad una delle restanti figure di "*Operatore Agricolo*", e del percorso "*Riparazione e sostituzione di pneumatici*", il quale deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad una delle restanti figure di "*Operatore alla riparazione dei veicoli a motore*".

Art. 2 - Realizzazione dell'offerta formativa di leFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate

1. L'offerta di leFP potrà essere erogata in **via sussidiaria** dalle istituzioni scolastiche accreditate costituendo dal primo anno **classi separate** di percorsi di leFP per il conseguimento di qualifiche professionali, o dal quarto anno, classi separate di percorsi di leFP per il conseguimento di diplomi professionali, secondo gli *standard formativi regionali*. L'offerta di leFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate ha la finalità di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione di percorsi, in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, anche in ottica di prevenzione della dispersione scolastica e di contrasto all'abbandono.
2. Le istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2 con studenti che, pur avendo chiesto di iscriversi all'leFP, sono iscritti all'indirizzo di IP coerente (in base alla *Tabella di correlazione* di cui sopra) in quanto non è stato possibile costituire la classe per non aver raggiunto il numero minimo di iscrizioni, o con studenti di IP che intendono comunque conseguire la qualifica o il diploma professionale coerente con il percorso di IP frequentato, possono consentire a tali studenti di accedere all'esame di qualifica dei percorsi di leFP al terzo anno o all'esame di diploma al quarto (in questo caso qualora in possesso anche della qualifica professionale coerente) *personalizzando i percorsi* e strutturando ed erogando le *attività integrative* inerenti alle necessarie competenze tecnico-professionali, secondo gli *standard formativi regionali*. Le *attività integrative* sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di *credito formativo* e al riallineamento delle conoscenze, abilità e competenze maturate nel percorso di IP a quelle previste per la corrispondente qualifica o diploma professionale richiesto. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 prevedono

le attività integrative nel *Piano formativo individuale*, e la fruizione delle stesse è la condizione per l'ammissione dello studente all'esame di qualifica o diploma professionale presso le medesime istituzioni.

3. Le *attività integrative* possono essere realizzate dalle istituzioni scolastiche accreditate anche in collaborazione con istituzioni formative e aziende del settore, tramite moduli teorici, attività laboratoriali, alternanza scuola lavoro, apprendistato, e altre modalità compatibili e coerenti con le norme vigenti.
4. Al terzo e al quarto anno gli studenti che hanno fruito delle *attività integrative* possono presentare domanda di accesso all'esame di qualifica o diploma professionale direttamente all'istituzione scolastica di appartenenza che, in quanto accreditata, potrà essere sede di svolgimento degli esami.
5. Gli studenti possono richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito alle *attività integrative*.
6. Per gli studenti di età superiore a 15 anni compiuti (ed inferiore a 25 non compiuti), i percorsi di istruzione e formazione professionale possono essere sostituiti, anche parzialmente, dall'apprendistato di primo livello ex art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015, secondo gli *standard formativi regionali*, ovvero, in analogia con i sistemi di apprendimento duale, possono essere strutturati mediante un'organizzazione didattica incentrata su esperienze formative pratiche, in impresa formativa simulata e alternanza scuola-lavoro, secondo gli *standard formativi regionali*.
7. I percorsi di secondo livello di leFP nei corsi d'istruzione per adulti (maggioresenni) per il conseguimento della qualifica professionale e per il conseguimento del diploma professionale sono erogati in **via sussidiaria** come unico anno di corso, articolato secondo gli *standard formativi regionali*, o **in raccordo**, mediante le *attività integrative* definite negli *standard formativi regionali*.
8. Possono iscriversi ai percorsi di secondo livello di leFP, al fine di conseguire la qualifica professionale, gli studenti:
 - che abbiano frequentato il primo periodo didattico del secondo livello, che consente l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi al primo biennio e l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), ovvero l'assolvimento del diritto-dovere di cui al D.Lgs. n. 76 del 15/04/2005;
 - già iscritti a percorsi di secondo livello al terzo, quarto e quinto anno di indirizzi professionali coerenti con la figura di operatore per il quale intendono conseguire la qualifica professionale;
 - che abbiano conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e assolto all'obbligo di istruzione presso un Centro provinciale d'istruzione per adulti - CPIA.
9. Possono iscriversi ai percorsi di secondo livello di leFP, al fine di conseguire il diploma professionale, gli studenti che abbiano conseguito una qualifica coerente ai sensi dell'art. 2, comma 4.

Art. 3 - Obblighi di comunicazione e digitalizzazione delle procedure

1. La validità dei percorsi di cui agli artt. 2 e 3 è accertata sulla base dei dati sui percorsi attivati e in relazione agli studenti iscritti a ciascuna annualità inseriti dalle istituzioni scolastiche nel SIDI e nel sistema informativo regionale dedicato.
2. Tutte le informazioni devono essere inserite nel sistema informativo regionale dedicato entro la fine del mese di febbraio. Dopo tale data, sarà possibile soltanto aggiornare i dati relativi ad eventuali passaggi di cui all'art. 9.
3. Possono accedere agli esami di qualifica o diploma professionale soltanto gli studenti anagrafati nei sistemi ufficiali e per i quali è possibile ricostruire il percorso di studio.
4. Tramite il sistema informativo regionale la scuola può rilasciare agli stessi l'attestato di qualifica o diploma professionale, ad esito del superamento degli esami.

Art. 4 – Studenti che presentano una richiesta di speciale attenzione per la situazione di svantaggio scolastico - studenti con bisogni educativi speciali – BES

Per lo studente con disabilità, ex Legge n. 104 del 05/02/1992 e ss.mm.ii., il consiglio di classe può prevedere autonomamente, nel *piano formativo individuale*, una **rimodulazione**, confacente alla particolare situazione di svantaggio, dell'**articolazione oraria**, delle **modalità di espletamento**, nonché delle **misure dispensative e compensative** da attuarsi durante i percorsi di leFP di cui agli articoli precedenti, in coerenza con quanto previsto nel Piano Educativo Individuale (PEI) dello studente stesso. In ogni caso, le conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente sono riconoscibili in termini di *attestato di credito formativo* anche ai fini della prosecuzione degli studi o del conseguimento successivo di un titolo di studio.

Per lo studente con disturbi specifici dell'apprendimento, il Consiglio di classe può prevedere autonomamente, nel *piano formativo individuale*, una **personalizzazione**, confacente alla particolare situazione di

svantaggio. Il Consiglio di classe stabilisce, altresì, le misure compensative da attuarsi durante le prove di esame ai fini del conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Nei casi di cui ai commi precedenti, le istituzioni scolastiche inviano la comunicazione della rimodulazione delle articolazioni orarie alla Regione Puglia e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, entro il termine di cui all'art. 4, comma 2. Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si riservano di inviare comunicazioni o richieste di integrazioni nei casi ritenuti opportuni.

Art. 5 –Attuazione dei passaggi

1. In attuazione di quanto stabilito dal D.M. n. 11 del 07/01/2021 *“Recepimento dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale”*, si applica la disciplina specificata ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni *Repertorio Atti n. 100 del 10/05/2018*. A tutti gli studenti è garantita la possibilità dei **passaggi durante i primi tre anni dei percorsi** di IP a leFP, e viceversa, **e al termine del quarto anno** dai percorsi di leFP a quelli di IP. La progettazione e l'attuazione di *attività integrative* di accompagnamento e sostegno, è dettata dalla disciplina descritta nelle *Linee Guida per i passaggi da IP a leFP e da leFP a IP*, allegate al presente accordo.

Art. 6 - Composizione qualitativa del personale docente coerente con gli standard formativi delle diverse figure professionali e determinazione degli organici

1. La dotazione organica per l'attuazione dei percorsi di IP e di leFP è determinata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del Decreto 17 maggio 2018, assicurando una composizione qualitativa dell'organico docente, coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di leFP. Su iniziativa della Regione, possono essere proposti ai docenti specifici percorsi di approfondimento.
2. A tale scopo gli IP utilizzano i margini di articolazione delle cattedre di cui al comma 4 dell'art. 9 e gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 61/2017, nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente e di personale ATA disponibili a legislazione vigente, come richiamate all'art. 5, comma 4, del Decreto 17 maggio 2018.

Art. 7 - Norme finali

1. Il presente accordo sostituisce tutti gli accordi precedentemente sottoscritti tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia sull'istruzione e formazione professionale nelle scuole, ex D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017, , con decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione, fermi restando gli *standard formativi regionali*.
2. Il presente accordo potrà essere modificato consensualmente in ragione di intervenute significative modificazioni normative.
3. Eventuali precisazioni e interpretazioni tecniche e operative del presente accordo saranno oggetto di note condivise, a firma congiunta, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e della Regione Puglia.
4. Le risorse, previste dalla normativa vigente statale e dal CCNL di comparto per il fondo di istituto e per ogni altra attività del personale docente avente carattere strumentale o di supporto e necessarie all'erogazione del servizio scolastico ed eccedenti le ore d'insegnamento, sono attribuite alle istituzioni scolastiche anche per le classi ove si realizza l'offerta sussidiaria di leFP, secondo gli stessi parametri delle classi a ordinamento statale.

Per Regione Puglia

**L'Assessore alla Formazione e Lavoro –
Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione professionale**

Per Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Il Direttore Generale

Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, in attuazione del D.M. n. 11 del 07/01/2021.

Le presenti *Linee guida* sono finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dalle recenti disposizioni normative e dagli Accordi nazionali in materia di *certificazione intermedia delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi*, spendibili nei percorsi previsti dall'ordinamento, ai fini dei passaggi reciproci tra i percorsi dell'istruzione professionale e dell'istruzione e formazione professionale – leFP (anche in apprendistato) e interni al sistema dell'leFP come regolati dagli Accordi in Conferenza Stato-Regioni n. 100/2018 e n. 156/2020.

In tal modo, si intende assicurare il diritto alla valorizzazione e spendibilità delle competenze acquisite nei diversi ambiti, formali, non formali e informali, favorire la possibilità di passaggio e assicurare la reversibilità delle scelte.

I passaggi sono limitati soltanto dalla disponibilità di posti nelle classi di riferimento delle istituzioni scolastiche e formative e alla valutazione realistica della possibilità di prosecuzione con successo dello studente nel nuovo percorso¹.

Destinatari

Destinatari dei passaggi di cui alle presenti Linee guida sono gli individui **in età di diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF)** o che hanno **compiuto i 18 anni di età**, al fine di accedere ai diversi anni dei corsi di istruzione professionale e di leFP sulla base delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite nel sistema di istruzione e formazione, compresi i percorsi attuati nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto di attività lavorativa e nei diversi ambiti del sociale, culturale, civile e sportivo o per autoformazione.

Tipologia e tempi dei passaggi

Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda individuale, per il tramite dell'Istituzione scolastica di istruzione professionale o formativa di leFP di appartenenza, all'istituzione scolastica o formativa presso la quale è attivo il percorso richiesto.

I casi di passaggio sono:

ISTITUZIONI	PERCORSI
Tra Istituzioni differenti	Da IP a leFP
	Da leFP a IP
	Da leFP a leFP
All'interno dell'IS	Da IP a leFP
	Da leFP a IP
	Da leFP a leFP
Da IS a IF o viceversa	Da leFP di IS a leFP di IF
	Da IP di IS a leFP di IF
	Da leFP di IF a IP di IS

Legenda

IS: istituzione scolastica

IF: istituzione formativa

IP: percorso di istruzione professionale statale o altro percorso di istruzione secondaria di secondo grado

leFP: percorso di istruzione e formazione professionale in sussidiarietà o presso istituzioni formative

A norma di quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni n. 100 del 10/05/2018, si applica la seguente tempistica.

Passaggio da un percorso di leFP verso un percorso di IP

Se il passaggio viene richiesto dallo studente **nel corso dell'anno scolastico** (con la frequenza parziale dell'anno), i termini per la presentazione della domanda sono:

- per le domande presentate da studenti del **I e II anno: 31 gennaio** (conclusione delle operazioni di passaggio entro il successivo mese di febbraio);
- per le domande presentate da studenti del **III anno: 30 novembre**.

Se il passaggio viene richiesto dallo studente **alla fine dell'anno scolastico** (con la frequenza totale dell'anno), il termine per la presentazione della domanda è per tutti gli studenti (**I, II, III e IV anno**) è il 30 giugno o, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento delle operazioni entro l'inizio del successivo anno scolastico.

Passaggio da percorsi di IP a percorsi di leFP e da leFP a leFP (compresi quelli realizzati in regime di sussidiarietà)

Se il passaggio viene richiesto dallo studente **nel corso dell'anno scolastico** (con la frequenza parziale dell'anno), il termine per la presentazione della domanda è:

- per le domande presentate da studenti del **I e II anno: 31 marzo**;

¹ Accordo C.S.R. n. 100/2018, art. 2, c. 3, lett. b) e Accordo C.S.R. n. 156/2020, art. 3, c. 1.

- per le domande presentate da studenti del **III anno: 30 novembre**.

Se il passaggio viene richiesto dallo studente **alla fine dell'anno scolastico** (con la frequenza totale dell'anno), il termine per la presentazione della domanda è per tutti gli studenti (**I, II, III e IV anno**) o, comunque, in tempo utile per consentire il perfezionamento delle operazioni entro l'inizio del successivo anno scolastico.

Passaggio al V anno di IP dei diplomati leFP con il profilo di tecnico

Il passaggio alle classi V di IP da parte di studenti che intendono far valere come credito il diploma professionale di tecnico può essere effettuato solo successivamente al conseguimento del titolo.

Definizioni e principi generali sui passaggi e sul riconoscimento dei crediti formativi

Per **credito formativo** si intende il "**valore, attribuibile a competenze, abilità e conoscenze acquisite dalla studentessa e dallo studente nel proprio percorso di apprendimento, certificate, validate e comunque riconoscibili ai fini dell'inserimento nel percorso di IP o di leFP**"². Costituiscono credito, quindi, le **attestazioni di diverso tipo**, certificativo e non, rilasciate in esito al percorso o in caso di interruzione dello stesso, nonché le **evidenze di tipo documentale** concernenti l'acquisizione di apprendimenti riconoscibili e spendibili in ingresso in un nuovo percorso (vedi successivo punto E.2).

L'**attribuzione del valore** del credito si attua attraverso la sua **determinazione qualitativa e quantitativa**, nell'ambito del processo di **riconoscimento** realizzato dall'Istituzione ricevente³ (vedi successivo punto E.3).

Rientra nell'ambito del riconoscimento del credito in capo all'Istituzione ricevente anche la decisione concernente l'**annualità di inserimento**, attuata nelle modalità e sulla base dei criteri di cui all'art. 8 dell'Accordo in C.S.R. n. 100/2018.

Il riconoscimento si conclude con la **formalizzazione delle decisioni** - da parte della Commissione di cui al punto successivo - concernenti:

- la determinazione quali-quantitativa del credito;
- la decisione relativa all'annualità di inserimento;
- le eventuali misure di presa in carico, accompagnamento e supporto;
- le eventuali attività integrative e riduzioni di percorso in ingresso (vedi successivo punto E.4).

L'iscrizione degli studenti nel percorso per cui hanno formulato la domanda è possibile esclusivamente dopo aver concluso la procedura di riconoscimento dei crediti.

I passaggi reciproci tra i percorsi di IP e quelli di leFP, nonché quelli interni alla leFP avvengono nel quadro della **tabella di correlazione** di cui all'Allegato 4 al D.I. n. 92 del 24/05/2018, come rimodulata in sede d'intesa in Conferenza Stato-Regioni n. 155/2020, e del "*Quadro di confluenza dalle Figure nazionali di Qualifica a quelle di Diploma professionale*" di cui all'Allegato 1 all'Accordo tra Presidenti delle Regioni e P.A. del 18 dicembre 2019.

Commissione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo in C.S.R. n. 100/2018, l'istituzione presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio, nomina, in tempo utile per assicurare la conclusione delle operazioni di passaggio, una commissione che sovrintende all'intera procedura. La commissione deve essere attivata ogni qualvolta sia presentata una richiesta di passaggio.

La partecipazione alla commissione non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità, emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese.

La commissione è costituita da personale in servizio presso l'istituzione stessa, in relazione ai processi di riconoscimento dei crediti in ingresso, con provvedimento del dirigente scolastico o del direttore di sede dell'istituzione formativa ed è composta da almeno tre membri scelti tra il personale docente / dei formatori interni all'istituzione, secondo la seguente articolazione:

- un **responsabile del processo di riconoscimento**, con funzioni di Presidente;
- due **docenti/formatori**, individuati in rapporto alle aree di apprendimento oggetto di determinazione qualitativa del credito relative al percorso in ingresso.

Se necessario, in relazione alle valutazioni da effettuare su base documentale o di ulteriori prove di accertamento, la Commissione può essere integrata da altri docenti/formatori sia dell'Istituzione del percorso in ingresso, sia di quella

² Accordo C.S.R. n. 100/2018, art. 5, c. 1.

³ Accordo C.S.R. n. 100/2018, art. 2, c. 3.

di provenienza. L'Istituzione di provenienza può fare richiesta di partecipazione di propri membri a quella di ingresso contestualmente alla trasmissione della domanda di passaggio⁴.

La Commissione designa un componente quale segretario, con compiti di verbalizzazione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e dei criteri adottati per la determinazione del credito e l'eventuale valutazione degli apprendimenti tramite prove aggiuntive.

Nel caso in cui le Istituzioni costituiscano una rete, la Commissione è costituita presso l'istituzione designata d'intesa tra quelle aderenti alla rete, nominata e costituita con provvedimento del Dirigente scolastico o del Direttore dell'Istituzione della rete designata.

Procedimento per la certificazione delle competenze in uscita e il riconoscimento formale del credito

Il procedimento di passaggio è gestito in modo collaborativo dalle Istituzioni di provenienza e destinazione, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto delle operazioni fondamentali indicate all'art. 4 dell'Accordo in C.S.R. n. 100/2018, secondo le seguenti fasi e regole di attuazione.

1. Azioni di accompagnamento

Le *misure di accompagnamento* sono progettate e attuate in accordo tra le istituzioni di provenienza e di destinazione⁵.

Il Consiglio di classe dell'**istituzione di provenienza**, con l'eventuale supporto dei servizi e delle funzioni interne all'istituzione stessa, garantisce le seguenti azioni connesse al passaggio:

- supporto orientativo;
- certificazione delle competenze e/o degli elementi di competenza acquisiti al momento della richiesta di passaggio;
- raccolta della documentazione, con particolare attenzione alla possibilità di integrare le certificazioni formali con quelle non formali e informali e delle informazioni utili alla definizione di misure di accompagnamento e di verifica in itinere ed ex post del passaggio;
- assistenza nella compilazione del modulo di domanda effettuata dallo studente.

L'**istituzione di destinazione** "*garantisce la funzione di tutoraggio relativa agli interventi di orientamento, presa in carico e supporto personalizzato*" dello studente richiedente il passaggio⁶.

2. Rilascio e tipologia della documentazione avente valore di credito

Il processo di riconoscimento del credito si attua sulla base della documentazione relativa alle acquisizioni dello studente che richiede il passaggio. Tale documentazione comprende:

- a. le attestazioni formali di parte terza e seconda rilasciate agli studenti che escono da percorsi di IP, ossia i **titoli di studio** (Diplomi di Istruzione) e i "**Certificati di competenze**" di cui all'art. 5, c. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 61/2017, come recepito dal D.M. n. 267/2021; quelle rilasciate in uscita dai percorsi di leFP erogati dalle istituzioni scolastiche in sussidiarietà e dalle istituzioni formative, ossia i **titoli di Qualifica e Diplomi professionale** e gli "**Attestati delle competenze**" conformi, rispettivamente, agli allegati 5, 6 e 7 di cui all'Accordo in C.S.R. n. 155/2019;
- b. le **attestazioni e/o le evidenze documentali** di diverso genere, anche di parte prima (autocertificazione), concernenti l'acquisizione di apprendimenti riconoscibili e spendibili in ingresso in un nuovo percorso, quali ad es.:
 - le pagelle finali e intermedie;
 - ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici e formativi;
 - il *portfolio* delle competenze;
 - le attestazioni di partecipazione rilasciate dai Soggetti promotori (enti pubblici e privati, associazioni, ecc.) o le autocertificazioni concernenti attività/esperienze "*acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all' ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport*"⁷, nonché di autoformazione⁸;
 - le certificazioni di studio di lingue straniere;

⁴ Accordo C.S.R. n. 156/2020, art. 7, c. 2.

⁵ Accordo C.S.R. n. 156/2020, art. 3, c. 3.

⁶ Accordo C.S.R. n. 156/2020, art. 7, c. 7.

⁷ D.M. n. 49/2000, art. 1.

⁸ D.P.R. n. 257/2000, art. 6, c. 1.

- le attestazioni o certificazioni intermedie di competenza concernenti esperienze e percorsi di tipo non formale e informale in ambito lavorativo quali tirocini e stage, alternanza scuola lavoro, apprendistato, attività lavorativa in genere.

I "Certificati di competenze" ex art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 61/2017, come recepito dal D.M. n. 267/2021, e gli "Attestati delle competenze" di cui all'allegato 7 all'Accordo in C.S.R. n. 155/2019 sono rilasciati in caso di interruzione del percorso, rispettivamente di IP e di leFP e certificano il possesso di parte degli esiti di apprendimento attesi al termine dei rispettivi curricula; essi certificano anche solo alcuni elementi (conoscenze e abilità) costitutivi di competenze.

I certificati e le attestazioni di competenza sono conservati agli atti delle Istituzioni che le hanno rilasciate⁹.

Alla raccolta e all'invio della documentazione concernente gli apprendimenti acquisiti dallo studente, provvede l'**istituzione di provenienza**, nelle modalità da essa stabilite.

L'istituzione ricevente conserva agli atti tutta la documentazione ricevuta.

3. Riconoscimento e determinazione quali-quantitativa del credito

Il riconoscimento del credito si attua attraverso la sua determinazione quali-quantitativa.

Per determinazione **qualitativa** s'intende l'esame o "bilancio" degli apprendimenti attestati o documentati¹⁰, rivolto alla loro identificazione e riconduzione – in termini di correlazione o equivalenza – e comparazione con quelli dell'ordinamento del percorso in ingresso. La comparazione tra gli esiti di apprendimento del percorso di provenienza con quello di destinazione fa riferimento prioritario:

- per l'ambito delle Figure e delle competenze tecnico professionali di leFP e di indirizzo di IP, alla tabella di correlazione di cui all'Allegato 4-bis del D.I. n. 92/2018, così come modificato dall'Accordo in C.S.R. 155/2020;
- per l'ambito delle competenze culturali e quelle degli Assi dell'obbligo di istruzione, costituente garanzia dell'equivalenza formativa dei diversi percorsi del sistema di istruzione e formazione di secondo ciclo, alle tabelle di equivalenza e correlazione di cui all'Allegato 4) dell'Accordo in C.S.R. n. 155/2019.

La determinazione qualitativa si attua in via prioritaria sulla base dell'*esame della documentazione* fatta pervenire dall'Istituzione di provenienza ed eventualmente prodotta dal soggetto interessato al passaggio. Nei casi in cui alcuni ambiti di acquisizione non fossero sufficientemente documentati, l'Istituzione ricevente può anche procedere ad eventuali *verifiche in ingresso*¹¹.

Per favorire i processi di riconoscimento degli apprendimenti le Istituzioni scolastiche di IP e le Istituzioni formative possono attuare forme di confronto e lavoro congiunto per l'individuazione e formalizzazione delle *equivalenze* tra gli esiti di apprendimento dei rispettivi ordinamenti¹².

Per determinazione **quantitativa** s'intende la traduzione del valore del credito in termini di durate orarie, moduli, ambiti di apprendimento e/o segmenti di percorso previsti dall'ordinamento e dall'organizzazione curricolare dell'istituzione ricevente per lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze attestate/documentate. Rientra nell'ambito della determinazione quantitativa anche la decisione circa l'annualità di inserimento e la previsione di attività/moduli/UdA-UF integrativi o di riduzioni orarie¹³.

La determinazione quantitativa del credito è facilitata dall'assunzione da parte delle istituzioni scolastiche di IP e di quelle formative della modalità organizzativa del percorso per Unità Formative o di Apprendimento - UdA. Tali unità fanno infatti riferimento ad esiti di apprendimento definiti in termini di competenze, conoscenze ed abilità non coincidenti necessariamente con l'articolazione scolastica delle discipline.

4. Attività integrative e modalità di progettazione

I passaggi sono completati tramite *attività integrative* di accompagnamento e sostegno, indicate dalla commissione e progettate dall'istituzione di destinazione, anche sulla base di eventuali proposte e indicazioni di quella di provenienza e/o direttamente progettate e realizzate in forma congiunta con essa, al fine di riallineare e integrare le competenze, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 61/2017, e inserire gradualmente lo studente nel percorso richiesto.

Le attività integrative tengono conto delle aree e dei contenuti da potenziare in relazione agli esiti di apprendimento specifici di riferimento, avendo riguardo:

- per l'ambito tecnico-professionale anche ai codici ATECO e ISTAT-NUP collegati agli indirizzi dei percorsi di IP, nonché, per l'leFP, ai processi di lavoro e alle aree di attività correlate alla Figura o al Profilo professionale;

⁹ Accordo C.S.R. n. 100/2018, art. 5, c. 6.

¹⁰ Accordo C.S.R. n. 100/2018 art. 2, c. 3, lett. a.

¹¹ Accordo C.S.R. n. 100/2018 art. 2, c. 3, lett. a.

¹² Accordo C.S.R. n. 156/2020, art. 3, c. 2.

¹³ Accordo C.S.R. n. 100/2018, art. 8, c. 4.

- per l'ambito culturale, agli Assi culturali dell'obbligo di istruzione e alle tabelle di equivalenza ex Allegato 4) all'Accordo in C.S.R. n. 155 del 01/08/2019.

Sono promosse forme di lavoro e confronto congiunto tra istituzioni scolastiche e formative di provenienza e destinazione per individuare e formalizzare le equivalenze tra le competenze tecnico professionali degli indirizzi di IP e quelle di leFP.

Nel caso di un passaggio da un indirizzo di studio di IP ad un percorso di leFP coerente, in base alla *Tabella di correlazione* di cui all'Allegato 4-bis al D.I. n. 92 del 24/05/2018, così come modificato dall'Accordo in C.S.R. n. 155/2020, le attività integrative sono pari alla metà del monte ore definite dall'accordo per la realizzazione dei percorsi di leFP "in raccordo". In caso di mancata coerenza tra i due percorsi di IP e leFP, le attività integrative sono pari almeno all'80% del suddetto monte ore.

Nel caso di un passaggio da un percorso di leFP ad un indirizzo di studio di IP coerente, in base alla *Tabella di correlazione* di cui all'Allegato 4-bis al D.I. n. 92 del 24/05/2018 così come modificato dall'Accordo in C.S.R. n. 155/2020, le attività integrative saranno volte a riallineare le competenze di base dello studente e quelle specifiche del percorso di studi, nella quota minima prevista dalla norma ministeriale. In caso di mancata coerenza tra i due percorsi di leFP e IP, le attività integrative saranno progettate nella quota massima prevista dalla norma ministeriale.

Le attività integrative sono realizzate secondo modalità e tempistiche che tengono conto delle necessità formative dello studente, in rapporto alle disponibilità organizzative e alle soluzioni di efficacia.

Le attività integrative, personalizzate per studente, possono consistere in moduli teorici, attività laboratoriali, alternanza scuola lavoro, apprendistato, tutoraggio, consulenza, correzione di esercitazioni, attività di laboratorio, stage, visite guidate ecc. Il tutoraggio va comunque previsto al fine dell'inserimento e del successo formativo dello studente.

Ulteriori disposizioni

1. Collaborazione alla digitalizzazione delle procedure.

Le istituzioni scolastiche comunicano, mediante il sistema informativo dedicato ai percorsi di leFP realizzati, in regime di sussidiarietà e raccordo, dalle scuole regionali, gli estremi degli atti di passaggio degli studenti al sistema dell'leFP nelle scuole.

2. Studenti che presentano una richiesta di speciale attenzione per la situazione di svantaggio scolastico - studenti con Bisogni Educativi Speciali – BES

I passaggi degli studenti in oggetto sono progettati e realizzati dalle istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito della propria autonomia, con riferimento alle modalità di certificazione delle competenze e personalizzazione dei percorsi descritti nell'accordo.

3. Supporto

Gli Uffici regionali competenti in materia di istruzione e leFP forniscono supporto alle istituzioni scolastiche e formative sulla presente disciplina, anche per le specificità del nuovo Repertorio, ed effettuano il monitoraggio ed il rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui agli Accordi in C.S.R. n. 100/2018 e n. 156/2020.

Le Istituzioni scolastiche e formative promuovono annualmente attività di orientamento e sostegno ai passaggi degli studenti, al fine di evitare che le scelte precoci aumentino il tasso di abbandono scolastico e formativo.

4. Validità della disciplina e disposizioni finanziarie

La presente disciplina è valida anche in caso di aggiornamento del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 155 del 01/08/2019.